

Milleproroghe 2026, RENTRI rinviato al 15 settembre e titoli edilizi prorogati di 4 anni

Fir cartaceo fino al 15 settembre 2026 e proroga a 48 mesi per permessi di costruire e SCIA

Autore: Serena Pastore

Nella seduta del 16 febbraio 2026 la Commissione della Camera ha approvato una serie di emendamenti al Decreto Milleproroghe che incidono in modo significativo sia sulla disciplina del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, sia sui termini di validità dei titoli edilizi.

Le modifiche, inserite nel disegno di legge di conversione, riscrivono il calendario di alcuni adempimenti, introducendo un periodo transitorio più ampio e alleggerendo temporaneamente il regime sanzionatorio.

RENTRI: più tempo per il passaggio al digitale

Le novità riguardano il sistema delineato dal regolamento attuativo del RENTRI, adottato con il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica [n. 59/2023](#). In base alla disciplina originaria, l'utilizzo del formulario di identificazione dei rifiuti in formato digitale sarebbe divenuto obbligatorio a partire da febbraio 2026, secondo le tempistiche progressive fissate dal regolamento.

Con l'emendamento approvato, viene introdotta una fase di coesistenza tra formato cartaceo e digitale. Fino al **15 settembre 2026**, il **formulario potrà ancora essere emesso su supporto cartaceo**, in alternativa alle modalità informatiche previste dall'[articolo 7](#), comma 8, del medesimo decreto. Si tratta di una finestra temporale di circa sei mesi pensata per consentire alle imprese di completare l'adeguamento organizzativo e tecnologico necessario al pieno utilizzo dell'xFIR.

Parallelamente, viene rivista anche la disciplina sanzionatoria contenuta nell'[articolo 258](#) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, viene stabilito che in sede di prima applicazione delle regole sulla trasmissione dei dati al RENTRI, le **sanzioni relative alla mancata o incompleta comunicazione delle informazioni contenute nei formulari di identificazione rifiuti** scatteranno solo a partire dal **15 settembre 2026**. In sostanza, per i primi mesi di operatività del sistema digitale, non saranno applicate le sanzioni collegate agli errori o alle omissioni nella trasmissione dei dati dei FIR.

Un ulteriore differimento riguarda l'obbligo di dotare i mezzi che trasportano rifiuti pericolosi di **sistemi di geolocalizzazione** quale requisito di idoneità tecnica per l'iscrizione alla categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali. Il termine viene spostato dal 31 dicembre 2025 al **30 giugno 2026**, offrendo agli operatori un arco temporale più ampio per adeguarsi.

Titoli edilizi: proroga estesa fino a 48 mesi

Accanto agli interventi in materia ambientale, il Milleproroghe 2026 amplia in modo significativo anche i termini di efficacia dei titoli abilitativi in ambito edilizio. L'emendamento approvato estende a **48 mesi** il differimento complessivo dei termini per l'avvio e la conclusione dei lavori relativi ai permessi di costruire, alle **SCIA**, alle autorizzazioni paesaggistiche, agli atti ambientali e agli strumenti urbanistici attuativi.

Il nuovo limite temporale riguarda i titoli rilasciati o formati entro il 31 dicembre 2025. L'intervento si colloca in continuità con le proroghe introdotte negli anni precedenti per fronteggiare l'aumento dei costi dei materiali, le difficoltà nelle catene di approvvigionamento e i rallentamenti operativi che hanno inciso sull'andamento dei cantieri.

Per quanto concerne i **permessi di costruire**, la possibilità di estendere i termini di inizio e ultimazione dei lavori fino a un massimo di 48 mesi non opera automaticamente. È necessario che l'interessato presenti un'**apposita comunicazione** prima della scadenza originaria e che il titolo non risulti in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati o con sopravvenuti vincoli di tutela culturale e paesaggistica.

L'estensione si applica anche alle Segnalazioni certificate di inizio attività e agli atti autorizzativi in materia ambientale e paesaggistica, comunque denominati dalla normativa di settore. Sono inclusi anche i titoli che avevano già beneficiato di precedenti proroghe, nonché quelli per i quali il differimento era stato concesso per cause non imputabili al titolare o in base alle misure emergenziali adottate negli ultimi anni.

Infine, la proroga a 48 mesi coinvolge anche gli strumenti urbanistici attuativi. Vengono differiti i termini di validità delle **convenzioni di lottizzazione**, nonché i tempi per l'inizio e la conclusione dei lavori in esse previsti, a condizione che non intervengano nuovi vincoli incompatibili.

© FISCAL FOCUS Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata